



ALLEGATO 6 – PROSPETTO DELLE PENALI CONTRATTUALI E COMPORTAMENTI VIETATI

Il presente Allegato costituisce parte integrante del Prospetto Informativo dell'Autostazione di Bologna (PIA) e del Contratto per l'Accesso e l'Utilizzo dell'Autostazione di Bologna S.r.l..

Art. 1 – Oggetto e Ambito di Applicazione

Il presente allegato – come previsto e richiamato nell'art. 4.4. del PIA - disciplina le penali contrattuali applicabili ai Vettori in caso di violazione delle norme di comportamento, circolazione, sicurezza e comunicazione stabilite nel Prospetto Informativo dell'Autostazione (PIA) e nel Contratto per l'Accesso e l'Utilizzo dell'Autostazione di Bologna S.r.l..

Le penali sono applicate direttamente al Vettore contraente e non ai singoli conducenti/dipendenti, ferma restando la responsabilità civile e di rivalsa interna del Vettore medesimo.

Art. 2 – Tabella delle Penali Contrattuali

Le violazioni commesse all'interno del perimetro dell'Autostazione o in danno alla sua operatività organizzativa comportano l'addebito delle somme come di seguito specificate.

Le penali indicate nella tabella che segue sono state quantificate secondo criteri di gravità e proporzionalità dell'infrazione, avuto riguardo al grado di pericolo per la sicurezza, all'incidenza sulla regolare operatività dell'Autostazione e al prevedibile pregiudizio organizzativo, con importi determinati in modo uniforme e non discriminatorio per tutti i Vettori.

2.1 – Violazioni Operative e Comportamentali nel Piazzale

N.	Riferimento contrattuale	Violazione	Descrizione della regola di comportamento	Importo penale
1	Art. 5.3.2 PIA	Mancato spegnimento del motore al capolinea	Il motore deve essere spento immediatamente all'attestazione allo stallo durante le operazioni di carico/scarico	€ 50,00
2	Art. 5.3 PIA Art. 8 – Regolamento esercizio dell'Autostazione di Bologna	Utilizzo di segnali acustici nel piazzale	È tassativamente vietato l'uso di segnali acustici nel piazzale, se non per imminenti motivi di sicurezza.	€ 50,00
3	Art. 5.3.2 PIA Art.7 – Regolamento esercizio dell'Autostazione di Bologna	Mancato rispetto dei tempi di sosta massima consentiti	Superamento dei limiti di permanenza (6,5 min. per servizi Provinciali/Regionali; 15 min. per servizi Nazionali; 18 min. per servizi Internazionali).	Fino a € 50,00 previo Richiamo verbale del Capostazione
4	Art. 5.3.2 PIA di Bologna	Effettuazione di carico/scarico passeggeri fuori dalle aree consentite	Divieto assoluto di scarico o carico al di fuori dei capolinea assegnati o della pensilina/marciapiede arrivi.	€ 100,00



5	Art. 5.3.1 PIA	Mancato rispetto dell'impianto semaforico interno	Obbligo di osservanza delle luci semaforiche che regolano l'accesso ai capolinea e le manovre di partenza/retromarcia.	€ 200,00
6	Art. 5.3.2. PIA	Scarico abusivo del WC del mezzo al capolinea o nel piazzale	Divieto di scarico dei reflui del mezzo in Autostazione (salvo utilizzo dei servizi convenzionati presso il deposito esterno Tper SpA).	€ 300,00

2.2 – Inadempimenti relativi alle Comunicazioni d'Esercizio

N.	Riferimento contrattuale	Violazione	Descrizione della regola di comportamento	Importo penale
1	Art. 4.1. e 4.4. PIA	Mancata comunicazione di cancellazione corsa	Obbligo di comunicazione tempestiva via PEC/e-mail della cancellazione di una corsa (in caso di omessa comunicazione almeno 12 ore prima dell'orario, oltre alla penale sarà addebitato il pedaggio ordinario della corsa quale corrispettivo comunque dovuto come stabilito nel contratto e art. 4.1. del PIA)	€ 200,00
2	Art. 4.4. PIA -	Mancata comunicazione Attivazione Nuova Corsa	Obbligo di notifica preventiva dei dati della linea	€ 50,00
3	Art. 4.4. PIA -	Mancata comunicazione variazione orario o sospensione corsa	Obbligo di comunicazione via PEC/e-mail della variazione orario o sospensione corsa almeno 24 ore prima	€ 50,00

2.3 – Omissioni nelle Comunicazioni dei Ritardi dei Mezzi

N.	Riferimento contrattuale	Violazione	Descrizione della regola di comportamento	Importo penale
1	Art. 4.4 del PIA	Mancata comunicazione del ritardo del mezzo maggiore di 30 minuti e minore di 1 ora:	Obbligo di comunicazione tempestiva all'Ufficio Movimento di eventuali ritardi.	€ 10,00
2	Art. 4.4 del PIA	Mancata comunicazione del ritardo del mezzo maggiore di 1 ora e minore di 2 ore	Obbligo di comunicazione tempestiva all'Ufficio Movimento di eventuali ritardi.	€ 30,00
3	Art. 4.4 del PIA	Mancata comunicazione del ritardo del mezzo maggiore di 2 ore	Obbligo di comunicazione tempestiva all'Ufficio Movimento di eventuali ritardi.	€ 50,00

Art. 3 – Procedura di Contestazione e Applicazione delle Penali

1. **Accertamento e Verbale:** Qualora gli addetti al controllo di Autostazione rilevino comportamenti difformi rispetto alle previsioni del PIA e/o del contratto, provvedono a redigere apposito verbale di contestazione, contenente elementi di identificazione del mezzo (targa, linea, etc.) e descrizione della violazione.



2. **Notifica:** Il verbale viene trasmesso formalmente al Vettore a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) entro 7 giorni dall'infrazione.
3. **Giustificazioni:** Il Vettore ha facoltà di far pervenire all'Autostazione le proprie giustificazioni o memorie difensive scritte a mezzo PEC entro il termine di **5 giorni di calendario** dalla data di ricevimento del verbale.
4. **Istruttoria:** Il Responsabile dell'Ufficio Movimento, o in mancanza un suo delegato, acquisisce e valuta le giustificazioni pervenute, ovvero prende atto laddove non siano pervenute giustificazioni nel termine stabilito, e trasmette l'esito della propria istruttoria al Consiglio di Amministrazione per la decisione in merito all'irrogazione delle penali. L'esito della decisione del Consiglio di Amministrazione viene comunicato a mezzo PEC al Vettore entro il termine di 5 giorni dalla sua adozione, e comunque entro 30 giorni dalla trasmissione delle controdeduzioni o dalla scadenza del termine per la loro trasmissione, nel caso in cui non siano pervenute.
5. **Fatturazione e Incasso:** Gli importi relativi alle penali irrogate saranno fatturati a consuntivo nell'ambito della regolare fatturazione bimestrale posticipata e dovranno essere pagati a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data fattura. L'addebito delle penali è autonomo rispetto agli altri corrispettivi contrattuali dovuti dal Vettore.

Art. 4 –Riserva del danno ulteriore

Ove ne ricorrano i presupposti e nei limiti di legge, resta salva la risarcibilità del danno ulteriore rispetto alla penale, ai sensi dell'art. 1382 c.c.

Art. 5 - Regime Transitorio e Trasparenza

- Il presente documento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e viene reso noto mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autostazione di Bologna, nella sezione dedicata <https://www.autostazionebo.it/it/page/condizioni-di-accesso-e-utilizzo-da-parte-dei-vettori-1>. Per una migliore diffusione esso verrà inoltre affisso nella bacheca dell'Autostazione.
- Al fine di una migliore comprensione e diffusione delle penali, lo schema delle sanzioni sarà reso trasparente e visibile agli autisti mediante l'installazione di cartelli di grandi dimensioni nel piazzale movimento (con priorità nell'area dei primi capolinea dal 2 all'8) e pubblicato sul sito web istituzionale.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 30/09/2026